

Allegato all'intervento di A. Spataro del 14 dicembre 2021
per la Rivista Giustizia Insieme

**Criteri di organizzazione della Procura della Repubblica di Torino, varati dal
Procuratore della Repubblica l'8.10.2018:
parti concernenti le direttive in tema di rapporti dei magistrati e della polizia
giudiziaria con gli organi di informazione (pag. 237)**

Par. 23 - Rapporti con gli organi di informazione

La necessità ed il dovere di corretta informazione sulle attività connesse all'amministrazione della Giustizia, anche in relazione alla fase delle indagini preliminari quando le circostanze lo consentano e comunque mai in violazione del segreto e delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. "u", "v" ed "aa" del D. L.vo 23 febbraio 2006 n.109 (*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità...*), come modificato con Legge 24 ottobre 2006, n. 269, appaiono evidenti anche al fine di evitare sviamenti e strumentali rappresentazioni della verità dei fatti.

In ossequio al disposto dell'art. 5 del D.L.vo 106/2006 ed anticipando il contenuto della delibera adottata dal C.S.M. nella seduta dell'11 luglio 2018 (prot. num. 310/VV/2017 – Linee-guida per l'organizzazione degli Uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale), lo scrivente aveva già dettato, in occasione della emanazione dei Criteri organizzativi del 23 giugno 2015, precise direttive che appresso si richiamano e si confermano, nell'ottica del **rispetto dei doveri nei confronti degli individui** (rispetto della vita privata e familiare, della sicurezza e della dignità) e **dei doveri di matrice processuale** (rispetto del giusto processo e dei diritti della difesa, con tutela della presunzione di non colpevolezza che la Corte Edu raccomanda anche con riferimento alle parole da usare nell'informazione; rispetto della centralità del giudicato, dei diritti delle vittime dei reati, del diritto di indagati ed imputati di non apprendere dalla stampa quanto gli dovrebbe prima essere comunicato formalmente; il dovere del P.M. di rispettare le decisioni giudiziarie contestandole solo nelle sedi processuali proprie e, in particolare, con le eventuali impugnazioni).

I rapporti con gli organi di informazione saranno tenuti direttamente dal Procuratore della Repubblica o dai Coordinatori dei vari gruppi da lui delegati (in base anche alla circolare del CSM relativa all'applicazione del citato art.5).

Tale principio è stato dal sottoscritto ribadito, sin dall'assunzione delle proprie funzioni, a tutti i Sostituti, a cui è stato fatto divieto, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Procuratore, di partecipare a conferenze stampa o di emettere

comunicati stampa o di fornire comunque agli organi di informazioni notizie concernenti l'attività giudiziaria dell'ufficio.

Le comunicazioni in ordine alle attività della Procura, che saranno ritenute utili e compatibili con le esigenze di segretezza delle indagini e che comunque verranno diffuse attribuendo le attività in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari dei procedimenti (art. 5 co. 2 D. L.vo 160/2006), **verranno pertanto effettuate, normalmente a mezzo di comunicati stampa, dal Procuratore della Repubblica** (quale *responsabile per la comunicazione*) d'intesa con il Coordinatore del gruppo specializzato (o dal Coordinatore stesso, in assenza del Procuratore) competente in ordine alle attività d'interesse, nelle forme e con i tempi che saranno valutati opportuni.

Attraverso i comunicati stampa, potranno essere garantite precisione e sinteticità della informazione, inoppugnabilità del testo diffuso che risultano particolarmente necessarie in un contesto informativo che, spesso scorrettamente, determina la pubblicazione virgolettata di affermazioni mai rilasciate o sintesi strumentalmente imprecise, il tutto nell'ottica di attirare l'attenzione del lettore disinformato.

Solo eccezionalmente il Procuratore disporrà la diffusione pubblica di notizie attraverso conferenze stampa, scelta che motiverà nelle rispettive occasioni. A tali conferenze stampa potranno partecipare i magistrati interessati, designati dal Procuratore della Repubblica.

I sostituti signaleranno ai Coordinatori dei Gruppi specializzati cui appartengono (o direttamente al Procuratore) le occasioni in cui ritengano utile la diffusione di comunicati stampa relativi alle indagini da loro dirette o l'eventuale organizzazione di una conferenza stampa, assemblando e controllando le informazioni da rendere pubbliche .

Naturalmente, nei rapporti con la stampa, questo ufficio curerà, oltre il rispetto dei principi già citati:

- la non interferenza delle informazioni con indagini ed esercizio dell'azione penale, né con eventuali segreti investigativi né con doveri ed esigenze di riservatezza che ne possano risultare compromessi;
- l'osservanza del divieto di diffusione di fotografie ed immagine di persone in manette;
- l'osservanza del divieto di diffusione di immagini e generalità dei minori;
- reciproco rispetto e parità di trattamento rispetto a tutti gli organi di informazione, evitando ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio o dei servizi di polizia giudiziaria;
- la necessità che anche gli organi di polizia giudiziaria osservino i criteri sin qui elencati;
- il divieto di utilizzo negli uffici della Procura di telecamere ed apparati fotografici, senza specifica autorizzazione.

Ai Sostituti, naturalmente, è fatto obbligo di massimo riserbo (con connesso divieto di rilasciare dichiarazioni) anche in ordine all'attività giudiziaria di altri magistrati dell'ufficio.

Il Procuratore, come è tenuto a fare e come precisato anche nei criteri organizzativi del giugno 2015, vigilerà anche su possibili violazioni disciplinari concernenti le violazioni del dovere di riservatezza, competendogli l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati dell'ufficio che siano in contrasto con le predette disposizioni (art. 5 co. 4 D. L.vo 160/2006).

Va anche ricordato che, con comunicazione del 15 ottobre 2015 (Prot.n. 84/15 Int.) sui **Rapporti con i mezzi di informazione** (integranti le disposizioni già contenute nei criteri di organizzazione dell'Ufficio del 23.6.2015), lo scrivente ha raccomandato ai magistrati dell'Ufficio, a seguito di criticità manifestatesi, non solo il rispetto delle predette direttive, ma anche un efficace controllo sulle comunicazioni provenienti da Comandi ed uffici di Polizia Giudiziaria.

A tale ultimo proposito deve essere qui confermata la prassi concordata con i vertici dei presidi di Polizia Giudiziaria operanti nel Circondario secondo la quale, anche in occasione di comunicati stampa da essi predisposti, la relativa bozza dovrà tendenzialmente essere sottoposta all'esame della Procura della Repubblica prima della diffusione.

Sempre in linea con quanto previsto dalla citata delibera del CSM dell'11 luglio 2018, che prevede che il Procuratore della Repubblica “*..assicura l'informazione sull'organizzazione e sull'attività della procura nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria.*”, il Procuratore curerà, con l'ausilio dell'Ufficio Informatico, il costante aggiornamento del sito internet dell'Ufficio.

Infine, poiché, al di là delle parti processuali, spesso avviene che giornalisti, associazioni ed enti vari, privati a vario titolo interessati chiedano il rilascio di copie di atti processuali di procedimenti in corso di trattazione dibattimentale o già da tempo definiti, si raccomanda a tutti i magistrati dell'Ufficio l'attento rispetto di quanto previsto dall'art. 116 c.p.p. in ordine alla valutazione sia dell'interesse del richiedente, sia della competenza a provvedere sull'istanza (ove tale competenza sia del giudice che procede al momento della presentazione della domanda o del presidente del collegio o del giudice che ha emesso provvedimento di archiviazione o sentenza, il pubblico ministero formulerà comunque il suo parere).

---===oOo===---